

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1590

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COVATTA, MANIERI, GIORGI,
RUSSO Giuseppe, RICEVUTO, STRUFFI e PISCHEDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1993

Riordino del Ministero per i beni culturali e ambientali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali data dall'epoca stessa dell'istituzione del Ministero.

Come si ricorderà, infatti, il Ministero per i beni culturali e ambientali venne istituito con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, e nacque dalla giustapposizione di uffici precedentemente appartenenti a diverse amministrazioni dello Stato: il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'interno, la stessa Presidenza del Consiglio.

Se a questa considerazione si aggiunge quella relativa all'enorme dilatazione delle competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali verificatasi nel corso degli anni che ci separano dal 1975, nonché all'incerta definizione dei confini di competenza tra lo stesso Ministero e il Ministero dell'ambiente, di più recente istituzione, si comprende come non sia più rinviabile un riordino dell'organizzazione interna. È ben vero, peraltro, che a partire dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e ancor più incisivamente con il disegno di legge atto Senato n. 1508, presentato dal Governo il 14 settembre 1993 e attualmente all'esame del Senato, si sono create le condizioni per procedere alla riorganizzazione dei Ministeri per via regolamentare e non legislativa.

Ma la peculiarità dell'amministrazione oggetto del presente disegno di legge è tale da esigere interventi che trascendono i limiti della delega concessa al Governo con i predetti strumenti legislativi.

In particolare si tratta di garantire la continuità e la qualità di un'azione amministrativa che, nel caso specifico, si fonda su criteri tecnico-scientifici difficilmente riconducibili a una normativa di carattere

generale. E infatti il presente disegno di legge intende istituire l'ufficio del segretario generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, riformare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché conferire piena autonomia alle Soprintendenze per i beni archeologici, ambientali e architettonici e storico-artistici, organismi questi che operano assai incisivamente sul territorio e dei quali quindi va garantita anche l'autorevolezza.

L'articolo 1 istituisce l'ufficio del segretario generale, il quale potrà essere scelto fra i dirigenti generali del Ministero, fra i professori universitari di prima fascia o anche al di fuori dell'amministrazione. L'incarico del segretario generale è limitato a cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

L'articolo 2 riforma radicalmente il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, organismo oggi pletorico, non a caso costituito nel clima assembleare degli anni '70. L'accesso al Consiglio nazionale è limitato ai membri dei comitati di settore, i quali, conseguentemente, dovranno essere in massima parte eletti e non più designati dal Ministro.

L'articolo 3 definisce appunto la composizione dei comitati di settore, dei quali debbono far parte rappresentanti delle regioni, dei professori universitari, del personale scientifico dell'amministrazione, della cultura nazionale, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975.

Dei comitati di settore, e per conseguenza del Consiglio nazionale, non faranno invece più parte rappresentanze del personale, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nonché dalle autonome determina-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni delle organizzazioni sindacali in materia di partecipazione a consigli d'amministrazione e altri organismi rappresentativi in seno all'amministrazione pubblica.

L'articolo 4 prevede di dotare il Consiglio nazionale degli indispensabili ausili tecnico-amministrativi che finora sono mancati.

L'articolo 5 prevede la riorganizzazione degli uffici centrali secondo criteri meno casuali di quelli attraverso i quali è stata definita l'organizzazione attualmente vigente.

L'articolo 6 prevede l'autonomia amministrativa e contabile delle soprintendenze per i beni artistici e storici, archeologici e ambientali e architettonici, autonomia garantita innanzitutto dal ruolo di dirigente generale, riconosciuto ai singoli soprintendenti.

In ragione della peculiarità di questa figura, si prevede che soltanto i funzionari tecnici dell'amministrazione, o i professori universitari di ruolo di prima fascia, possano accedere al ruolo di dirigente generale di soprintendenza.

Ovviamente il nuovo ruolo assunto da queste soprintendenze determina la necessità di verificare e ridefinire le loro attuali competenze territoriali, anche riducendone il numero.

L'articolo 7 prevede, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo, che in prima applicazione possano essere nominati alla direzione delle soprintendenze anche i dirigenti generali in servizio attualmente presso l'amministrazione centrale, prescindendo dalla loro appartenenza ai ruoli tecnici dell'amministrazione.

Elementi per la quantificazione degli oneri:

Gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento sono individuabili:

nell'istituzione del segretario generale (articolo 1) con qualifica di dirigente generale. Il relativo compenso lordo annuo è previsto in 98 milioni di lire;

nell'introduzione di un dirigente generale all'articolo 4. Il compenso lordo annuo ammonta a 98 milioni di lire;

nell'attribuzione della qualifica di dirigente generale ai soprintendenti (articolo 6), nel numero massimo di 60, con corrispondente riduzione delle unità attualmente inquadrate in altre qualifiche dirigenziali. Attualmente la dotazione organica del Ministero prevede 36 dirigenti superiori e 47 primi dirigenti con la funzione di «soprintendente e direttore di istituti autonomi».

Stimando che i 60 posti di dirigenti generali siano ricoperti all'incirca per metà da ciascuna delle due qualifiche, e poichè il compenso annuo lordo ammonta rispettivamente a 76 milioni circa per il dirigente superiore e 57 per il primo dirigente, l'onere finanziario complessivo annuo si può stimare in 1.890 milioni di lire, ottenuti calcolando la differenza retributiva tra la qualifica di attuale appartenenza e quella di dirigente generale, moltiplicato per 30.

(98-76=22 milioni×30 = 660 milioni
98-57=41 milioni×30 = 1.230 milioni
totale 1.890 milioni)

La spesa derivante dal provvedimento nel suo complesso è quindi stimabile in 2.086 milioni di lire all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'Ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale.

4. L'incarico è conferito ad un dirigente generale del Ministero o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a professori universitari di prima fascia, a persone scelte tra le categorie di personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza culturale e professionale in materia.

5. Il segretario generale coadiuva il Ministro nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, assicura il coordinamento, la continuità e l'organicità dell'azione degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, rappresenta il Ministero in Italia e all'estero. Il Ministro può attribuire alla diretta competenza del segretario generale l'attuazione di programmi di particolare rilevanza.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così sostituito:

«Art. 4. - 1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali è presieduto dal Ministro ed è composto dai membri dei comitati di settore».

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così sostituito:

«Art. 7. - 1. Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri:

- a) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- b) comitato di settore per i beni archeologici;
- c) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
- d) comitato di settore per i beni archivistici;
- e) comitato di settore per i beni librari;
- f) comitato di settore per gli istituti culturali.

2. Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

3. Ciascun comitato di settore è composto da:

- a) un rappresentante delle regioni, designato dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) un professore universitario di prima fascia, eletto dai professori universitari di prima fascia, secondo le procedure di cui al comma 4;
- c) un professore universitario di seconda fascia, eletto dai professori universitari di seconda fascia, secondo le procedure di cui al comma 4;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) due rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione, eletti secondo le procedure di cui al comma 4;

e) un rappresentante delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123;

f) due esperti di fama nazionale, scelti dal Ministro.

4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali vengono definite, per ciascun comitato di settore, le discipline cui afferiscono gli aventi diritto di elettorato attivo e passivo per quanto previsto nelle lettere b) e c) del comma 3, le qualifiche dei funzionari tecnici aventi diritto di elettorato attivo e passivo per quanto previsto alla lettera d) dello stesso comma, nonché le procedure e le modalità delle elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato comma 3».

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo le parole: «ufficio di segreteria», sono aggiunte le parole: «cui è preposto un dirigente generale».

Art. 5.

1. Gli uffici centrali svolgono funzioni di coordinamento e di verifica sull'attività espletata dagli uffici periferici e dagli istituti centrali, collaborano con il Consiglio nazionale e con i comitati di settore, fornendo quanto occorra per l'espletamento della loro attività.

2. A capo di ciascun ufficio è preposto un dirigente generale.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, su proposta del Ministro per i beni

culturali e ambientali si provvede al riordino degli uffici centrali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'accorpamento delle competenze relative al territorio;

b) l'accorpamento delle competenze relative ai beni storico-artistici e al sistema museale;

c) l'accorpamento delle competenze relative ai beni archivistici e librari.

Art. 6.

1. Le soprintendenze per i beni artistici e storici, le soprintendenze per i beni archeologici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici sono organismi dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative allo svolgimento dei compiti stabiliti dalle leggi che le riguardano e per quelle di funzionamento, con esclusione delle spese relative al personale dipendente. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è adottato il regolamento per la gestione delle spese delle soprintendenze.

2. A capo di ciascuna soprintendenza è preposto un dirigente generale, cui spettano compiti di direzione e di gestione, nonchè di programmazione e di valorizzazione del patrimonio artistico in possesso dell'ente. In particolare compete a tali organi di effettuare direttamente le notifiche di vincolo.

3. I dirigenti delle soprintendenze sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra i funzionari tecnici dell'amministrazione o tra i professori universitari di ruolo di prima fascia nelle discipline di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come sostituito dall'articolo 3. Ove si tratti di professori universitari, si applica l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Il Ministro per i beni culturali ambientali, con proprio decreto, può ridefinire le competenze territoriali delle soprintendenze.

5. La pianta organica del Ministero per i beni culturali ed ambientali, da approvare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è integrata da una tabella dei dirigenti generali delle soprintendenze, in numero non superiore a sessanta unità; è corrispondentemente ridotto il numero dei dirigenti delle soprintendenze per i beni archeologici, delle soprintendenze per i beni storico-artistici e delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Art. 7.

1. In prima applicazione della presente legge possono essere nominati alla direzione delle soprintendenze di cui all'articolo 6 anche i dirigenti generali in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 2.086.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero del tesoro al capitolo 6856, a partire dall'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.